

**RG 84/2025 LIQ. CONTR.**  
STOCCO D.

**RG 85/2025 LIQ. CONTR.**  
PARISOTTO G.

**PROC. UNIT. 135-1/2025**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI TREVISO**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

**DEPOSITATA E PUBBLICATA**  
IL 10/09/2025

Il Tecnico di Amministrazione  
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

**dr. Bruno Casciarri** presidente  
**dr. Lucio Munaro** giudice relatore  
**dr. Clarice Di Tullio** giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 135-1/2025 r.g.  
promossa da

Parisotto Giuseppe

Stocco Daniela

- ricorrenti -

con 

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Giuseppe Parisotto e Daniela Stocco, quali debitori ex art. 2.1, lett. c, cci, agendo come coniugi conviventi ai sensi dell'art. 66 cci, hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci).

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché i ricorrenti risultano residenti a



██████████ (Tv).

3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso presenta un contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 cci.

4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che:

- i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
- a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura, l'indebitamento ammonta rispettivamente a € 604.718,72 (Parisotto) ed € 231.548,44 (Stocco);
- l'unico valore patrimoniale rilevante è dato da un immobile in comproprietà, oggetto di espropriazione forzata e stimato in € 150.000,00;
- soltanto Parisotto percepisce un reddito da lavoro dipendente ██████████, di circa € 1600,00 mensili, in virtù di contratto a tempo determinato il cui termine attualmente è scaduto ma la cui rinnovazione è stata prospettata dal datore di lavoro;
- tali essendo i valori patrimoniali rilevanti, i ricorrenti non dispongono della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).

6. Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci risulta che, al netto degli oneri economici inerenti alla procedura, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in ragione della proprietà immobiliare cit.

7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta



l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.

**p.q.m.**

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Giuseppe Parisotto e Daniela Stocco;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e la dr. Monica Guarnier quale liquidatore;
- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Treviso, 9.9.2025

Il giudice estensore  
dr. Lucio Munaro

Il presidente  
dr. Bruno Casciarri

